



Repertorio generale n. 2450

DETERMINAZIONE n. **680** Del **09.10.2013**

OGGETTO:- Contratto di affidamento dell'appalto del servizio di "trasporto disabili presso strutture sanitarie, riabilitative e socioeducative diurne" di cui al piano di zona dei servizi sociali 2011-2013 per i comuni associati dell'ambito territoriale sociale n. 28 "Ortonese". Codice CIG.:Z03086D53B. Conversione di penale irrogata a carico della Croce Azzurra Lanciano per inadempienza contrattuale.-

L'anno **Duemilatredici** il giorno **09** del mese di **Ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 17 del 08.10.2012

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che con propria determinazione n.632 in data 16.9.2013 notificata all'interessato in data 30.9.2013, a carico della Cooperativa Croce Azzurra Lanciano Società Cooperativa Sociale con sede in San Vito Chietino, C.da Acquaviva n.34, p.i.:02137920696, aggiudicataria del servizio di trasporto disabili presso strutture sanitarie riabilitative e socio educative diurne di cui al Piano di Zona dei Servizi Sociali 2011 - 2013 per i Comuni associati nell'Ambito Territoriale Sociale Ortonese n.28, per l'effetto dell'art.25 del capitolato speciale d'appalto regolante tale servizio, è stata applicata una penale pari ad €.271,88 per inadempienza contrattuale nel provvedimento stesso compendiata;

PRESO ATTO che la Cooperativa Croce Azzurra Lanciano Società Cooperativa Sociale con sede in San Vito Chietino, C.da Acquaviva n.34, p.i.:02137920696 con nota in data 2.10.2013, non contestando tale provvedimento, in alternativa al pagamento della penale irrogata, si dichiarava disposta a fornire prestazioni extracontrattuali, di pari genere, a favore di soggetti da individuarsi;

RILEVATO che:

- Il contratto *de quo* è formalmente annoverabile tra quelli del tipo sinallagmatico a titolo oneroso;
- Con la clausola penale, in generale, le parti convengono e disciplinano gli effetti dell'inadempimento contrattuale, concordando una preventiva e convenzionale liquidazione del danno;
- Questa ha funzione afflittiva e risarcitoria in quanto, sanzionando l'inosservanza di un comportamento principale contrattualmente dovuto, concretizza una prestazione frutto dell'autonomia privata (penale legale) ovvero di una previsione legislativa (penale giudiziale);
- il suo ammontare è lasciato alla libera determinazione delle parti, il cui accordo incontra un primo limite nella riducibilità ex art.1384 c.c. ed un secondo nel disposto dell'art.1229 c.c., che prevede l'impossibilità di determinare la penale in una somma irrisoria al solo fine di poter sfuggire a responsabilità omissiva per dolo o colpa grave;
- Da ciò, rilevando che la funzione della penale sia configurabile come una variante dell'obiettivo economico che i contraenti intenderanno perseguire durante le negoziazioni del contratto, anche in ragione dell'autonomia contrattuale di cui queste possono godere in piena libertà durante le negoziazioni della penale stessa, appare oggettivamente possibile prendere in considerazione la richiesta avanzata dalla Cooperativa Croce Azzurra;

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio Diritto allo Studio ha fatto conoscere che non vi è possibilità di evadere richiesta di trasporto dello scolaro P.L., abitante in Via Margherita d'Austria, portatore di handicap,

appartenente a famiglia con disagio sociale, frequentante il primo anno della scuola primaria di P.zza S. Francesco – Comprensivo 2 – poiché il tragitto da percorrersi non è ricompreso in alcuna delle tratte servite dal servizio di trasporto scolastico;

- l'alunno deve essere accompagnato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì presso l'istituto scolastico frequentato con partenza alle ore 08,30 e ritorno alle ore 12,30;
- per la peculiarità del trasporto da effettuarsi, che può essere analogicamente ricondotto a quello effettuato dalla Cooperativa Croce Azzurra per conto dell'E.A.S. n.28, incaricato del servizio trasporto disabili presso strutture sanitarie riabilitative e socio educative diurne, si ritiene che detta Cooperativa ben possa essere incaricata di effettuare il trasporto giornaliero del piccolo P.L., avendo mezzi e personale a ciò abilitato;
- il servizio che alla Cooperativa Croce Azzurra si andrà a richiedere, può ritenersi di valore superiore alla penale comminata;

VISTI gli artt.107 – 183 e 184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, stabilire, tenuto conto del buon comportamento tenuto dalla Cooperativa Croce Azzurra Lanciano Società Cooperativa Sociale nel corso della vicenda, delle giustificazioni dalla stessa fornite nonché della gravità dell'inadempienza, di convertire la penale di €271,88 a carico della stessa comminata giusta determina n. 632 in data 16.9.2013 con prestazione di servizio di trasporto dello scolaro disabile L.C. da Via M. d'Austria alla scuola primaria di P.zza San Francesco, per l'intera durata del contratto che occupa, nelle giornate di frequenza scolastica e dal lunedì al venerdì, da effettuarsi con veicolo a ciò predisposto ed autorizzato, con modalità e orari da concordarsi con il referente E.A.S. per il trasporto disabili;
- 2) detto servizio aggiuntivo dovrà essere espletato con le medesime modalità del servizio già erogato a favore dell'E.A.S. n.28;
- 3) di dare atto che, in caso di inadempienza si ripristinerà per l'intero, a prescindere dai giorni di servizio sostitutivo già prestato, la penale già irrogata con determina n. 632 in data 16.9.2013
- 4) Salva e impregiudicata, per il comune di Ortona, ogni possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art.1453 c.c..-

Il Compilatore
(GD)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993